

Il penale. Il giro di vite sui reati economici

Autoriciclaggio punito fino a 8 anni

Ranieri Razzante

■ L'autoriciclaggio sta per diventare realtà. Dall'entrata in vigore della norma - articolo 4 del Ddl varato due giorni fa con le «Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti» - sarà punibile per autoriciclaggio (da 3 a otto anni di reclusione) chi impiega o utilizza in attività lecite denaro o beni provenienti da delitti non colposi da lui stesso commessi.

La differenza con il riciclaggio sta nella presenza necessaria - perché si compia questo reato - di un terzo, che si impegna nelle azioni di sostituzione o di impiego di quel denaro. In altre parole, il reato fino a oggi conosciuto come riciclaggio, e presente nel Codice penale all'articolo 648 bis, prevede che è «riciclatore» colui che prende del denaro o dei beni da colui o coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale attraverso operazioni finanziarie o di qualsiasi natura commerciale. Va da sé che per punire (con la reclusione da 4 a 12 anni e multa da 10mila a 100mila euro) il colpevole di riciclaggio bisognerà dimostrare che le risorse da lui impiegate siano proprio quelle che gli sono arrivate dai reati compiuti da terzi. Questi ultimi non potranno essere condannati per riciclaggio, ma per i reati cosiddetti «presupposti». Si tenga però presen-

te che il riciclatore non viene punito per riciclaggio se partecipa alla commissione del reato presupposto. È evidente la difficoltà investigativa e giudiziaria di colpire il riciclaggio proprio per questa interposizione di un soggetto insospettabile che compie operazioni altrettanto insospettabili con denaro che gli giunge, nella maggior parte dei casi, attraverso operazioni non facilmente tracciabili o comunque effettuate in modo tale da sembrare normali.

Con l'autoriciclaggio, questa impostazione si rovescia e si semplifica, in quanto il reato si potrà contestare alla stessa persona che ha commesso il delitto presupposto, senza considerarlo quindi un mediatore, né applicandogli l'esimente per aver concorso nel reato presupposto.

Facciamo degli esempi. Tizio, libero professionista, versa sul proprio conto bancario una somma pienamente in linea rispetto al suo profilo economico, e magari giustificata da regolare fattura. Questa somma gli è stata corrisposta a fronte di una consulenza a un'impresa, la quale ha ottenuto le stesse somme vendendo occultamente una partita di droga. Per poter condannare per riciclaggio Tizio, si dovrà dimostrare che il denaro relativo a quella consulenza è regolarmente pervenutogli attraverso un bonifico del cliente sia proprio quello ottenuto dal-

la vendita di droga di cui si tratta. All'imprenditore che ha effettuato il trasferimento si potrà contestare, se dimostrato, solo il traffico di stupefacenti.

Nell'altro caso, Tizio potrebbe essere condannato per riciclaggio per il solo fatto che movimenti somme delle quali non riesce o non vuole giustificare la provenienza. Oppure perché egli stesso se le è procurate trafficando in droga. Non sarà quindi necessario per la polizia giudiziaria risalire al percorso compiuto dal denaro "sporco".

Particolarmente efficace potrebbe risultare l'introduzione dell'autoriciclaggio nel Codice penale per punire gli evasori fiscali. Come noto, infatti, l'evasione fiscale si concretizza per lo più nel risparmio di imposte e quindi nella disponibilità di somme che si possono reinvestire in attività economiche. Laddove, pertanto, si scoprisse che un investimento in attività imprenditoriali o finanziarie, come specifica il comma 2 del nuovo articolo 648 bis, sia stato realizzato con fondi provenienti da reati tributari, potrebbe scattare la condanna per autoriciclaggio anche se non si dovessero raggiungere i limiti per la punibilità dei reati fiscali così come previsti dalle leggi in materia. Quest'ultimo profilo innescerà certamente un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, rivolto sinteticamente agli effet-

ti sul cosiddetto *ne bis in idem* (doppia sanzione per lo stesso reato), così come sulla "tassatività" della fattispecie penale con riguardo alle finalità dell'impiego di denaro sporco, che il legislatore genericamente indica come «imprenditoriali e finanziarie». Sembra, infatti, a una prima lettura della norma, che gli utilizzi a titolo privato di somme in evasione di imposta o rivenienti da altri reati non rientrino nella fattispecie (si pensi, ad esempio, a una somma che viene impiegata per l'acquisto della prima casa di abitazione ovvero per gli studi all'estero di un figlio).

IN ARRIVO

Il nuovo reato

■ Colpisce chiunque trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto non colposo da lui stesso commesso

Prima e dopo

■ Era punibile per riciclaggio solo chi traeva utilità da somme o beni provenienti da delitti compiuti da terzi. Con il nuovo Ddl diventa punibile anche chi ricicla denaro o beni da se stesso procurati mediante delitto

L'attenuante

■ Pene ridotte per chi si adopera al fine di evitare il completamento del riciclaggio, ovvero agevoli il recupero delle somme o dei beni



Peso: 16%